

N. 5/09 SENT.
N. 107 R.G.
N. _____ CRON.
N. _____ REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO

composto dai seguenti magistrati:

- dott. Mario Perfetti
 - dott. Francesco Nitri
 - dott. Gianmichele Marcelli
- ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice
Giudice

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____/2007 avente ad oggetto:
"scioglimento società" e vertente:

OGGETTO
"SCIOLGIMENTO
MENTO
SOCIETA'"

tra

_____,
; rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente
dagli avv.ti Luca Fabbri e Aldo Valentini del Foro di Pesaro ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pesaro, come da procura a margine
dell'atto di citazione;

- **ATTORE** -

E

rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele e Claudia Chiarini
del Foro di Urbino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio della
Costanza del Foro di Pesaro, come da procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta;

- **CONVENUTA** -

ed assunta in decisione all'udienza collegiale 27 ottobre 2009 all'esito di discussione
orale, sulle conclusioni delle parti come in atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che questa sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma
dell'art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la parte
narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

Per una migliore comprensione della vicenda processuale che ne occupa si premette
che l'attrice, che svolge l'attività di odontotecnico, assume l'esistenza di una società di
fatto tra esse parti e che la convenuta, odontoiatra, prestava la sua opera all'interno
dello studio dentistico ubicato nell'immobile di sua proprietà; tale rapporto associativo
sarebbe stato formalizzato nei primi mesi del 2006, con la costituzione di una società
in nome collettivo, avente ad oggetto, appunto, la gestione di una clinica medico-
dentistica. Invero, tale società deve ritenersi sia stata costituita oralmente, non
essendo stato prodotto il relativo atto costitutivo; ed infatti, la domanda proposta
dall'attrice è di risoluzione della società di fatto per grave inadempimento della
convenuta, con condanna al risarcimento dei danni.

Rileva il Collegio che, a prescindere dalla singolarità della domanda suddetta in
relazione ad un asserito rapporto societario, la configurazione che parte attrice dà dei
rapporti intercorsi tra le parti è contrastata dalle ampie produzioni documentali di

parte convenuta, di diretto rilievo probatorio e tali da non consentire di dare ingresso alle prove orali articolate dall'attrice medesima, come in seguito si spiegherà meglio.

In particolare, dall'analisi dei documenti prodotti si ricava che con contratto in data 1° settembre 2002 l'attrice ed il coniuge avevano concesso in locazione alla convenuta, dott.ssa _____, per la durata di sei anni, un immobile in Cartoceto, da destinare ad ambulatorio medico; con contratto di comodato in data 1° settembre 2002 l'attrice aveva, poi, concesso in comodato alla convenuta varie attrezzature di laboratorio, funzionali - come si precisa in comparsa di costituzione - all'esercizio dell'attività di medico odontoiatrica; infine, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time in data 1° febbraio 2006 l'attrice aveva assunto la convenuta alle proprie dipendenze, con mansioni di "assistente di studio odontoiatrico".

Orbene, i sopra richiamati documenti suffragano appieno la versione dei fatti esposta dalla convenuta, piuttosto che quella riferita dall'attrice; e, cioè, che la dott.ssa _____ aveva avviato uno studio dentistico in Lucrezia di Cartoceto, in un immobile di proprietà dell'attrice e del coniuge, che ella aveva stipulato un contratto di comodato di attrezzature di laboratorio con l'attrice, la quale aveva, poi, iniziato a prestare la propria attività nell'ambulatorio della predetta, come dipendente, con la qualifica di "assistente alla poltrona" (doc. 4); i rapporti tra le parti si erano svolti regolarmente sino alla metà dell'anno 2006, data di insorgenza di dissidi tra esse (ampiamente descritti dalla difesa della convenuta ma qui non rilevanti).

Tale narrazione della convenuta trova, inoltre, ulteriore riscontro in altri documenti e circostanze di contorno, del tutto concordanti con i primi e di univoco significato.

In particolare, è documentato che la convenuta ha corrisposto all'attrice i canoni di locazione dell'immobile suddetto, da settembre 2002 a dicembre 2006 (doc. 7,8, 9 e 9 bis produz. detta parte); ha comunicato all'Amministrazione Provinciale di Pesaro - "Centro per l'impiego" l'assunzione dell'attrice, come dipendente presso il proprio studio dentistico (doc. 4); analogamente ha fatto all'INAIL (doc.5); ha iscritto la medesima nel libro matricola; ha proceduto a contestazioni disciplinari a carico dell'attrice stessa (doc. da 11 a 13), la quale ha fornito le proprie giustificazioni (doc. 13bis); l'attrice, da parte sua, ha inviato alla convenuta varie attestazioni di malattia tra il dicembre 2006 e l'aprile del 2007 (doc. da 15 a 20); ha richiesto ed ottenuto la restituzione delle attrezzature concesse in comodato (legg. doc. 23 - telegramma in data 7 ottobre 2006); infine, ha intimato alla convenuta lo sfratto per morosità, che il Tribunale di Fano, con sentenza definitiva in data _____, ha ritenuto insussistente (doc.25, 26 e 27). Per completezza il Collegio deve rilevare che non è stata data prova documentale della corresponsione all'attrice delle retribuzioni mensili, ma, al riguardo, vi è allegazione non contestata ex adverso, che, invece, fa riferimento alla pattuizione di utili in misura differenziata.

In conclusione, il Collegio, valutata l'ampia documentazione sopra descritta - costituita, ripetesi, da contratti ed atti nonché da comportamenti provenienti anche dall'attrice e di univoco e referenziale significato - non può che concludere per l'assoluta inverosimiglianza della tesi da questa prospettata, apparendo, invece, del tutto verosimile la diversa tesi di parte convenuta.

E proprio con riguardo all'articolata ricostruzione dei fatti prospettata dell'attrice osserva il Collegio che, a fronte delle prove documentali offerte dalla convenuta, non possono trovare ingresso le prove testimoniali articolate dalla prima, in quanto la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni poste dagli artt. 2721 e 2722 cod.civ. ma anche quella, più rigorosa - derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma e 2725 cod. civ. - di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdedichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.

Consegue che l'ordinanza in data 20 aprile 2009 del giudice designato deve essere revocata, sia per l'inammissibilità delle suddette prove orali sia in quanto la causa è documentalmente istruita.

Infine, non può non rilevarsi la singolarità della domanda (avanzata dall'attrice) di danni per "sviamento della clientela", attesa la diversità di professioni esercitate dalle parti, secondo i differenti titoli abilitativi - odontotecnico l'attrice e medico dentista la seconda - tanto da ipotizzarsi a carico della medesima l'illecito penale previsto e punito dall'art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo di professione medica).

Il carattere assorbente di questa decisione di merito esonera il Collegio dall'esame dell'eccezione di rito sollevata dalla difesa della convenuta.

In conclusione, le domande avanzate dall'attrice devono essere rigettate, con conseguente condanna della predetta, rimasta soccombente, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate come in parte dispositiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Pesaro, provvedendo in merito alle domande proposte da [redacted] nei riguardi di [redacted], così decide:

- revoca l'ordinanza ammissiva di prove del giudice designato;
- rigetta le domande avanzate dall'attrice;
- condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese giudiziali, liquidate in complessivi Euro 4.860,00, di cui Euro 100,00 per spese ed il resto per diritti ed onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,50 % su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Pesaro, in data 10 novembre 2009.

Il Giudice rel.

(FININI)

IL CANCELLIERE CI
Ornella Garbelli

Il Presidente

(M. Perfetti)

